CAMERA DEI DEPUTATI N. 4212

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 17 dicembre 1975 (Stampato n. 2340)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(GIOIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(BISAGLIA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE
PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
(PEDINI)

—

Provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 23 dicembre 1975

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

L'Istituto per la ricostruzione industriale, direttamente o tramite società finanziarie da esso controllate, è autorizzato a

costituire una società a prevalente partecipazione statale per lo sviluppo delle attività di ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale.

Alla predetta società possono partecipare:

società di costruzione e di riparazione navali;

società armatoriali;

società operanti nel campo della propulsione navale;

l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale.

ART. 2.

La società di cui all'articolo 1 ha lo scopo di:

a) promuovere e sviluppare ricerche applicate nel campo delle metodologie della progettazione e delle tecnologie della costruzione e della propulsione navale;

b) stabilire e sviluppare rapporti di collaborazione con Enti e Associazioni nazionali ed esteri;

c) contribuire alla preparazione di personale tecnico specializzato nell'applicazione delle tecnologie promosse;

d) partecipare con rilevazioni e controlli alle prove sia in officina che in mare.

ART. 3.

I programmi di ricerca sono preventivamente presentati, entro il 31 marzo di ciascun anno, al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e al Ministro per la marina mercantile. Quest'ultimo, sentito il parere del Comitato consultivo di cui al successivo articolo 4, d'intesa con il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, sottopone i predetti programmi all'approvazione definitiva del CIPE.

Per l'attuazione dei programmi di ricerca la società di cui all'articolo 1 ha facoltà di stipulare contratti con le aziende operanti nel settore della costruzione e della propulsione navale per lo sviluppo di metodi e di tecnologie avanzate nel campo delle progettazioni e delle costruzioni.

I risultati delle ricerche effettuate sono comunicati al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e al Ministro della marina mercantile.

ART. 4.

Presso il Ministero della marina mercantile è istituito un Comitato tecnico-scientifico per la ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale.

Il Comitato è presieduto dal Ministro della marina mercantile o da un suo delegato ed è così composto:

a) da un funzionario del Ministero della marina mercantile;

b) da due esperti designati dal Ministro della marina mercantile;

c) da due esperti designati dal Ministro della ricerca scientifica e tecnologica;

d) da un esperto designato dal Ministro della difesa;

e) da un esperto designato dal Ministro delle partecipazioni statali;

f) da due esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

g) da un esperto designato dall'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale;

h) da un esperto designato dal Registro navale italiano;

i) da quattro esperti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria.

Le designazioni devono essere effettuate entro 30 giorni dalla data della richiesta. Trascorso tale termine si provvede alla nomina del Comitato che potrà essere successivamente integrato con le designazioni pervenute dopo il predetto termine.

Le funzioni di segretario del Comitato sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile avente qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

I componenti il Comitato sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

ART. 5.

Il Ministero della marina mercantile è autorizzato a concedere alla società di cui all'articolo 1 un contributo annuale di lire 3.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1984.

Per l'esecuzione dei progetti di ricerca l'IMI può concedere alla predetta società il mutuo agevolato previsto dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

In sede di erogazione periodica a favore delle imprese armatoriali del contributo nel pagamento degli interessi di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, il Ministero della marina mercantile è altresì autorizzato a dedurre, per ogni singola erogazione, una somma corrispondente a un quarto di punto del contributo stesso e a disporne l'assegnazione in favore della società di cui all'articolo 1. Tale deduzione grava in egual misura sulla impresa armatoriale e sull'impresa cantieristica che ha costruito la nave con diritto dell'impresa armatoriale a rivalersi nei confronti di quella cantieristica per l'aliquota a carico di quest'ultima.

La somma corrispondente a un quarto di punto del contributo di cui al comma precedente sarà versata all'entrata del bilancio dello Stato e correlativamente iscritta, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per essere riassegnata alla menzionata società.

ART. 6.

Per la concessione del contributo di cui al precedente articolo 5 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1984, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

ART. 7.

All'onere di lire 3.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1976, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.